

ALLEGATO "A" AL N. 1369 DI RACC.

STATUTO

della Società consortile a responsabilità limitata

Consorzio per l'attuazione del progetto Divertor Tokamak Test DTT S.c. a r.l.

in forma abbreviata

DTT S.c. a r.l.

Articolo 1

(Denominazione e forma giuridica)

1. È costituita, ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 del Codice Civile, una società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, denominata "Consorzio per l'attuazione del Progetto Divertor Tokamak Test DTT S.c. a r.l.", in forma abbreviata "DTT S.c. a r.l.", senza vincoli di rappresentazione grafica, in seguito chiamata semplicemente "Società" o "Consorzio".

Articolo 2

(Sede Sociale, domicilio dei soci e dei componenti degli organi sociali)

1. La Società ha sede a Frascati (RM) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2. L'Organo di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato al comma 1; spetta invece all'Assemblea dei Soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1, e comunque nei limiti territoriali nazionali.

3. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello comunicato per iscritto da questi alla Società. Il



domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistente, di indirizzo di posta elettronica e Posta Elettronica Certificata (PEC).



Articolo 3

(Durata)

1. La Società ha durata sino al 31 dicembre 2050.
2. Essa potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci adottata secondo le maggioranze di cui all'articolo 13 del presente Statuto, fatto salvo il diritto di recesso dei Soci dissenzienti.

Articolo 4

(Oggetto sociale)

1. La Società, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 8, del D.lgs. 175/2016 s.m.i., ha lo scopo di promuovere nell'interesse dei soci, anche in collaborazione con organismi ed enti nazionali, europei ed internazionali, la ricerca scientifica, in particolare applicata, lo sviluppo tecnologico, la formazione superiore e la diffusione dei risultati nel settore della Fusione Termonucleare Controllata (in appresso "Fusione").

In particolare la Società si propone di:

- tradurre le conoscenze teoriche e tecnologiche dei soci nella progettazione, previa individuazione delle opportune soluzioni tecnologiche, nella costruzione e nella successiva gestione sperimentale ed implementazione della Macchina Divertor Tokamak Test – in sigla DTT;
- sviluppare e realizzare le sinergie tra la ricerca pubblica e quella industriale nel settore di competenza;
- rafforzare la presenza a livello internazionale della competitività tecnologica dell'industria nazionale;
- collaborare con enti nazionali ed internazionali nello sviluppo e messa a punto di progetti tecnologici di interesse comune;



- produrre servizi e sperimentazioni, anche con finalità commerciali, a supporto dei programmi di sviluppo tecnologico di altri centri di ricerca, anche internazionali, sulla Fusione;

- individuare e promuovere per i Soci nuove iniziative di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo della Fusione.

2. La Società non persegue finalità di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci, ma deve reinvestirli per le finalità sociali.

3. La Società non può essere trasformata in società con diverse finalità da quella consortile, costituisce organizzazione comune dei Soci ed opera nell'interesse degli stessi.

4. Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del personale e delle strutture e dei servizi di progettazione e ricerca messi a disposizione dai Soci, sempre che l'offerta sia qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi dovuti ed economicamente competitiva.

Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della Società di personale e risorse (know-how, tecnologie, laboratori, strutture e attrezzature di ricerca, etc.) messe a disposizione dai Soci, saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.


5. Avuto riguardo alle finalità della Società, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche provenienti dalle Istituzioni pubbliche tramite i Soci, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità alle imprese dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, considerando anche la normativa riguardante gli aiuti di Stato di tempo in tempo vigente.

6. La Società potrà inoltre svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti utili alla realizzazione degli scopi sociali, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Articolo 5

(Soci fondatori e ammissione di nuovi Soci)

1. Sono considerati Soci fondatori della Società:



- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ("ENEA") l'ente italiano di diritto pubblico nazionale, titolare del 70% (settanta per cento) del capitale sociale ;
- ENI S.p.A. ("Eni") titolare del 25% (venticinque per cento) del capitale sociale;
- C.R.E.A.T.E. (CONSORZIO DI RICERCA PER L'ENERGIA, L'AUTOMAZIONE E LE TECNOLOGIE DELL'ELETTROMAGNETISMO), titolare dello 0,65% (zero virgola sessantacinque per cento) del capitale sociale.

1.1 Sono Soci non fondatori:

- CONSORZIO RFX, titolare dello 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del capitale sociale;
- ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (I.N.F.N.), titolare dell'1% (uno per cento) del capitale sociale;
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA, titolare dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale;
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA, titolare dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale;
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA", titolare dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale;
- POLITECNICO DI TORINO, titolare dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale;
- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, titolare dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale;
- CENTRO DI RICERCHE EUROPEO DI TECNOLOGIE DESIGN E MATERIALI, titolare dello 0,1% (zero virgola uno per cento) del capitale sociale.

In ogni caso la quota di partecipazione sociale dell'ENEA non può scendere al di sotto del 70%



(settanta per cento).

2. L'aumento del capitale sociale attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi non Soci, è subordinata al gradimento dell'Assemblea dei Soci, previa istruttoria dell'Organo di Amministrazione, che dovrà valutare la sussistenza in capo all'aspirante Socio dei requisiti soggettivi del richiedente, delle necessarie condizioni di equilibrio economico-finanziario, di compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali e, per gli Enti di Ricerca, l'idoneità tecnico-scientifica, la coerenza dell'attività svolta con gli scopi consortili ed il possesso dei pareri favorevoli, eventualmente richiesti dalla normativa di riferimento.

Il gradimento non è richiesto se l'aspirante socio sia una società direttamente controllata da, controllante o sottoposta a comune controllo con uno dei Soci, essendo inteso che ai fini della presente disposizione per controllo si intende quello definito dall'articolo 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile.


3. Il soggetto che intende diventare Socio dovrà inoltrare, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), domanda di ammissione all'Organo di Amministrazione della Società che provvederà ad istruirla ai fini, sia dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia della compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali.

4. La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente, dovrà contenere:

- a) l'indicazione della denominazione e della sede;
- b) una relazione concernente l'attività svolta ed i suoi piani di sviluppo;
- c) la dichiarazione di accettazione dello Statuto e degli obblighi deliberati dagli Organi sociali;
- d) la specifica dei programmi e delle attività alle quali è potenzialmente interessato a partecipare;
- e) ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda.

5. Conclusa l'istruttoria entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi (per tali intendendosi qualsiasi giorno di calendario, escluso il sabato e la domenica, in cui le banche operanti sulle piazze sia di Roma sia di

Milano sono aperte al pubblico ed esercitano la loro normale attività) dalla ricezione, la domanda di ammissione è sottoposta dall'Organo di Amministrazione all'Assemblea dei Soci che delibera il gradimento secondo le maggioranze di cui all'articolo 13 del presente Statuto.



6. La deliberazione di ammissione è comunicata al richiedente dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, a mezzo PEC nella quale sarà indicata la data di ammissione; la sua efficacia è subordinata al previo versamento della quota di partecipazione al capitale sociale e all'adempimento degli eventuali obblighi deliberati dall'Assemblea dei Soci con motivazione analitica. Decorsi inutilmente 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla comunicazione di ammissione, la deliberazione di ammissione del nuovo socio decade.

7. Con l'ammissione del nuovo Socio si procederà all'esecuzione dell'aumento del capitale sociale.

8. Il nuovo Socio potrà essere chiamato a versare, oltre all'importo della quota di capitale sottoscritta, una somma a titolo di sovrapprezzo, da approvarsi da parte dell'Assemblea in occasione della delibera di aumento di capitale sociale su proposta dell'Organo Amministrativo e che tenga conto delle riserve patrimoniali esistenti.

Articolo 6

(Capitale sociale e finanziamenti dei Soci)

1. Il capitale sociale è fissato nella misura di Euro 1.000.000,00 (un milione /00), suddiviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, su proposta dell'Organo di Amministrazione, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative. La deliberazione deve essere assunta con le maggioranze di cui all'articolo 13 del presente Statuto. In caso di delibera assembleare di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai Soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi



possedute.

I Soci possono prevedere nella delibera assembleare di aumento del capitale sociale che l'aumento stesso sia attuato anche mediante offerta a terzi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente Statuto, di quote di nuova emissione, salvo che nel caso previsto dall'articolo 2482-ter del Codice Civile. Se la delibera di aumento prevede che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, i Soci che non hanno consentito alla decisione hanno il diritto di recesso da esercitarsi ai sensi del successivo articolo 9 del presente Statuto.

Nella delibera assembleare di aumento del capitale sociale deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione da parte dei Soci; tale termine non può mai essere inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene comunicato ai Soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione è effettuata a cura dell'Organo di Amministrazione a tutti i Soci presso l'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. La suddetta comunicazione può essere omessa se i Soci tutti dichiarano, contestualmente alla delibera assembleare di aumento del capitale sociale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine di esercizio del relativo diritto di opzione; in questo caso il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione decorre dalla data della delibera assembleare di aumento.

I Soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, godono di prelazione sulla sottoscrizione delle partecipazioni rimaste non optate.

Se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai Soci, è possibile collocare la parte non sottoscritta presso terzi a meno che la delibera assembleare lo escluda e salvo quanto disposto dall'articolo 2481-bis, comma 3, del Codice Civile per le sottoscrizioni parziali.

3. In ogni caso non potrà essere deliberato l'aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve disponibili a capitale.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2462 del Codice Civile, per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità

di contrarre obbligazioni da porre a carico dei Soci e/o per conto degli stessi.

5. La Società può acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso anche in proporzioni diverse rispetto alla partecipazione dei Soci al capitale, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei Soci è libera.



Articolo 7

(Diritti dei Soci)

1. I diritti sociali spettano ai Soci in proporzione alla quota di partecipazione da ciascuno posseduta.

2. In aggiunta ai diritti sociali spettanti ai soci in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale e ferma ogni altra disposizione di cui al presente Statuto:

- al socio ENEA sono riconosciuti, ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, del Codice Civile, i diritti particolari indicati al successivo comma 13 del presente articolo 7, all'articolo 14 e all'articolo 16;
- al socio Eni sono riconosciuti, ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, del Codice Civile, i diritti particolari indicati al successivo comma 13 del presente articolo 7, all'articolo 14 e all'articolo 16.

I diritti particolari attribuiti ad ENEA ai sensi del successivo articolo 14 e del successivo articolo 16 si trasferiscono agli acquirenti delle partecipazioni di ENEA, esclusivamente nell'ambito di trasferimenti (come definiti al 4° comma del presente articolo) aventi ad oggetto – previa modifica del precedente articolo 5, comma 1, se necessario – l'intera e non meno dell'intera partecipazione dalla stessa detenuta, restando pertanto inteso che ENEA manterrà tali diritti particolari fintantoché sarà titolare di una partecipazione di qualsiasi entità nella Società.

Fermo quanto previsto al successivo comma 15, in caso di Trasferimento (come definito al comma 4 del presente articolo) dell'intera partecipazione di Eni a terzi, i diritti particolari attribuiti ad Eni ai sensi del successivo comma 13 del presente articolo 7, articolo 14 e del successivo articolo 16 non si

trasferiscono, restando pertanto inteso che Eni manterrà tali diritti particolari fintantoché sarà titolare di una partecipazione nella Società pari o superiore al 16%.

I diritti particolari possono essere modificati tramite delibera dell'Assemblea dei Soci da assumere con le maggioranze di cui all'articolo 13 del presente Statuto e purché consti con il consenso unanime dei Soci titolari dei diritti particolari.

3. Fermo quanto previsto al precedente comma 2, ciascun Socio può trasferire la propria partecipazione a terzi, anche estranei alla Società, salvo il rispetto di quanto previsto dal presente articolo 7 e del precedente dell'articolo 5, comma 1.

4. Nell'ipotesi di Trasferimento (per tale intendendosi ogni atto, fatto, azione e/o ogni operazione o serie di operazioni inter vivos avente a oggetto o quale effetto la cessione a terzi di una partecipazione, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, a esempio a titolo di vendita (ivi inclusa la vendita giudiziale o forzata), permuta, donazione, datio in solutum, cessione dei beni ai creditori, conferimento (anche di azienda o di ramo d'azienda), fusione, scissione, cessione della nuda proprietà), in tutto o in parte, di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo 7, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro delle Imprese, non sarà legittimato all'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione e tale Trasferimento non sarà efficace verso la Società.

5. È in ogni caso vietata la costituzione di usufrutto o pegno delle partecipazioni, in tutto o in parte, nonché l'assoggettamento delle stesse ad altri vincoli, senza aver ottenuto il preventivo assenso dell'Organo di Amministrazione. L'assenso può essere negato solo quando sussistono giustificate ragioni e deve essere motivato.


6. Il Socio che intenda effettuare un Trasferimento a terzi avente a oggetto, in tutto o in parte, la propria partecipazione (il "Socio Trasferente") dovrà darne comunicazione scritta (la "Comunicazione") agli altri Soci (i "Soci Oblati") mediante PEC indirizzata al domicilio risultante dal Registro delle Imprese e inviata in copia alla Società.



7. La Comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le ulteriori informazioni necessarie per la sua piena identificazione (ivi incluse, le generalità del titolare effettivo), nonché specificare le condizioni alle quali si prevede di effettuare il Trasferimento, ivi inclusi il prezzo di acquisto proposto, le modalità di pagamento e le eventuali dichiarazioni e garanzie da rilasciarsi in favore del cessionario. In tutti i casi in cui la natura del negozio di Trasferimento non preveda un corrispettivo o preveda un corrispettivo diverso dal denaro, il Socio Trasferente dovrà indicare nella Comunicazione il prezzo al quale i Soci Oblati potranno acquistare la partecipazione in esercizio del proprio diritto di prelazione.

8. Ciascun Socio Oblato potrà esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dell'intera partecipazione cui la Comunicazione si riferisce facendo pervenire al Socio Trasferente e alla Società la dichiarazione di esercizio della prelazione (la "Dichiarazione") mediante PEC inviata entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della Comunicazione. Qualora più Soci Oblati esercitino il diritto di prelazione, ciascuno dei Soci che abbia esercitato il diritto di prelazione acquisterà una porzione della partecipazione oggetto di Trasferimento pari alla percentuale che la partecipazione nella Società di tale Socio rappresenta rispetto alla porzione di capitale complessivamente di proprietà di tutti i Soci Oblati che abbiano esercitato il diritto di prelazione con diritto di accrescimento, sempre proporzionale, sulle partecipazioni del Socio Trasferente oggetto della Comunicazione che siano rimaste non prelazionate.

9. In tutti i casi in cui la natura del negozio di Trasferimento non preveda un corrispettivo o preveda un corrispettivo diverso dal denaro, nella Dichiarazione ciascuno dei Soci Oblati potrà dichiarare di contestare la congruità del valore indicato dal Socio Trasferente nella Comunicazione. In tal caso, e qualora il Socio Trasferente e i Soci Oblati non riescano a raggiungere un accordo sul corrispettivo, i Soci Oblati che abbiano contestato il valore della partecipazione indicato nella Comunicazione e il Socio Trasferente nomineranno entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla Dichiarazione, di comune accordo, un arbitratore (l'"Arbitratore"), che procederà alla determinazione del giusto valore della




partecipazione. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'Arbitratore, questi sarà nominato dal presidente del Tribunale di Roma su istanza della parte più diligente.

10. Nell'effettuare la sua determinazione l'Arbitratore dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della Società, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti alla data della Comunicazione, nonché del corrispettivo o valore delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove questi appaia di buona fede e di ogni altra circostanza e condizione che deve essere tenuta in considerazione ai fini della corretta determinazione del prezzo, della partecipazione offerta. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile. L'Arbitratore provvederà alla determinazione con decisione scritta entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data di accettazione dell'incarico, dandone comunicazione scritta al Socio Trasferente, ai Soci Oblati e alla Società. L'Arbitratore avrà ogni più ampia facoltà di regolare i propri lavori, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, nonché di chiedere, alle parti e a terzi, informazioni e documenti necessari e comunque rilevanti per l'espletamento dell'incarico. Le spese dell'arbitraggio saranno a carico per il 50% (cinquanta per cento) del Socio Trasferente e per il 50% (cinquanta per cento) dei Soci Oblati che abbiano contestato il valore della partecipazione indicato nella Comunicazione. La determinazione dell'Arbitratore sarà definitiva e vincolante per tutti i Soci.

11. Il Trasferimento della partecipazione ai Soci Oblati che abbiano esercitato la prelazione avverrà al seguente prezzo:

- (a) nel caso in cui il negozio di Trasferimento preveda un corrispettivo in denaro, al prezzo indicato dal Socio Trasferente nella Comunicazione; oppure
- (b) nel caso in cui il negozio di Trasferimento non preveda un corrispettivo o preveda un corrispettivo diverso dal denaro:
 - (i) al valore indicato dal Socio Trasferente nella Comunicazione, nel caso di mancata contestazione dello stesso nella Dichiarazione; oppure
 - (ii) nel caso in cui sia stato contestato il valore indicato dal Socio Trasferente ai sensi



del comma 9, al valore stabilito dall'Arbitro.

12. Il Trasferimento della partecipazione oggetto del diritto di prelazione e il pagamento del relativo prezzo/valore dovranno essere effettuati entro il 30° (trentesimo) Giorno Lavorativo successivo al ricevimento della Dichiarazione da parte del Socio Trasferente, ovvero, nel caso di ricorso all'Arbitro, entro il 30° (trentesimo) Giorno Lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione della determinazione dell'Arbitro di cui al comma 10 che precede, salvo diversi accordi di tutti i Soci resi noti alla Società.

13. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più dei Soci Oblati nel termine di cui al precedente comma 8, ciascun socio titolare di diritti particolari ai sensi dell'articolo 7 comma 2, ha il diritto di esprimere nei confronti del Socio Trasferente il proprio gradimento al terzo acquirente indicato nella Comunicazione. La decisione in merito alla concessione del gradimento dovrà essere comunicata per iscritto mediante PEC, al Socio Trasferente nonché agli altri Soci e alla Società entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal decorso del termine per l'esercizio del diritto di prelazione di cui al precedente comma 8. L'assenza di comunicazione da parte del Socio titolare del diritto di gradimento nel termine sopra indicato equivarrà al gradimento. Nel caso di diniego del gradimento il Socio Trasferente ha diritto di recedere, purché per la sua intera partecipazione, dalla Società ai sensi degli articoli 9 e 11 del presente Statuto.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più dei Soci Oblati nel termine di cui al precedente comma 8 e qualora i Soci titolari del diritto di gradimento abbiano espresso il proprio gradimento ai sensi del presente comma 13, il Socio Trasferente potrà liberamente effettuare il Trasferimento della partecipazione al terzo acquirente nei termini e alle condizioni di cui alla Comunicazione, entro i successivi 90 (novanta) Giorni Lavorativi. In difetto, il Socio Trasferente sarà nuovamente tenuto ad avviare la procedura di cui ai precedenti paragrafi al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione e del gradimento.

14. Le disposizioni del presente Statuto in materia di diritto di prelazione, di gradimento di cui al






presente articolo 7 comma 13 e le limitazioni al trasferimento dei diritti particolari dei Soci di cui al presente articolo 7 comma 2 non si applicano ai Trasferimenti da effettuarsi da parte di un Socio a favore di un cessionario che sia, direttamente controllato da, controlli ovvero sia sottoposto a comune controllo con il Socio cedente nelle forme stabilite dall'articolo 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile ("Trasferimenti Consentiti").

In ogni caso, i Soci che effettuino tali Trasferimenti Consentiti dovranno informare preventivamente gli altri Soci (i "Soci Non Trasferenti") e la Società, mediante PEC, indirizzata al domicilio/PEC risultante dal Registro delle Imprese, dell'intenzione di trasferire le proprie Partecipazioni, fornendo ogni più ampia e puntuale informazione circa il prospettato Trasferimento Consentito ed il cessionario.

Il Trasferimento Consentito dovrà prevedere la clausola in forza della quale il Socio cedente, nel caso in cui venga meno il rapporto di controllo come sopra individuato avrà l'obbligo di riacquistare la partecipazione entro 8 (otto) Giorni Lavorativi dal venir meno del rapporto di controllo. In ogni caso, qualora il Socio cedente si renda inadempiente all'obbligazione di riacquisto entro il predetto termine, ciascun altro Socio Non Trasferente avrà il diritto al riscatto, in proporzione alla partecipazione rispettivamente posseduta (ed eventualmente in proporzione alle partecipazioni su cui non sia stato esercitato il riscatto dagli altri Soci Non Trasferenti), della partecipazione trasferita al cessionario. In tale ipotesi, il valore della partecipazione, oggetto del riscatto, sarà determinato, ai sensi dell'articolo 2473 del Codice Civile. Tale diritto del Socio Non Trasferente dovrà essere esercitato, mediante PEC da inviarsi al Socio cedente, al cessionario e, in copia, alla Società, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla sopravvenuta conoscenza del mancato riacquisto, salvo qualsiasi ulteriore rimedio previsto dal presente Statuto nonché dalla legge, ed il trasferimento delle partecipazioni dovrà avvenire entro i 30 (trenta) Giorni Lavorativi successivi alla comunicazione di esercizio del diritto.

Articolo 8

(Obblighi dei Soci)



1. I Soci sono obbligati:

- a) al conferimento della quota di partecipazione al capitale sociale;
- b) a contribuire ai costi di funzionamento della Società deliberati dall'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile, in base ai piani annuali e triennali di attività;
- c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi del Consorzio;
- d) a comunicare all'Organo di Amministrazione le variazioni intervenute al proprio interno che siano significative in relazione ai requisiti di partecipazione.

Ciascun Socio, sulla base di appositi accordi e nel rispetto delle procedure previste dal proprio ordinamento, si obbliga a mettere a disposizione della Società le conoscenze tecniche, le capacità professionali e le risorse infrastrutturali, strumentali e di personale necessarie, a giudizio dell'Organo di Amministrazione, alle attività progettuali realizzative e gestionali finalizzate alla costruzione e gestione sperimentale del progetto DTT e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

2. I Soci, ai sensi dell'articolo 2605 del Codice Civile, si obbligano a consentire i controlli e le ispezioni da parte dell'Organo di Amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio.

3. Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora pari al doppio del tasso legale, comunque nei limiti di legge, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2466 del Codice Civile.

4. L'Organo di Amministrazione stabilisce, a rendicontazione avvenuta, la ripartizione pro-quota tra i Soci dei costi relativi alle spese di funzionamento della Società e ne determina le eventuali compensazioni tra gli stessi, ai fini della determinazione dei relativi contributi di cui al precedente comma 1 nella misura corrispondente alla quota di partecipazione di ciascun Socio.

5. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 50/2016, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del presente

Statuto, i Soci qualificabili quali enti aggiudicatori ai sensi del medesimo D.Lgs. non potranno recedere né trasferire a terzi la propria quota di partecipazione per un periodo di 3 (tre) anni consecutivi dalla data di adesione.



Articolo 9


(Recesso)

1. Il diritto di recesso compete:

- a) ai Soci non più in grado di adempiere alle obbligazioni consortili e non ancora esclusi ai sensi del successivo articolo 10 del presente Statuto;
- b) in tutti i casi previsti dall'articolo 2473 del Codice Civile e dall'articolo 6 del presente Statuto;
- c) ai Soci pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se obbligati alla copertura dei costi di funzionamento di cui all'articolo 8 del presente Statuto, qualora abbiano espresso voto contrario alla deliberazione a tal fine adottata dall'Assemblea dei Soci in materia;
- d) al Socio che sia posto in liquidazione volontaria;
- e) ai Soci che abbiano dichiarato di recedere per specifiche motivazioni, con il parere favorevole dell'Organo di Amministrazione;
- f) in caso di diniego del gradimento nell'ipotesi di Trasferimento di cui all'articolo 7 del presente Statuto;
- g) in tutti gli altri casi previsti nelle norme di funzionamento.

2. Il Socio che intende recedere dalla Società dovrà darne comunicazione all'Amministratore Unico ovvero, se presente, al Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, tramite PEC entro 180 (centottanta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso o, se l'iscrizione non è prevista, dalla trascrizione della predetta decisione nel libro delle decisioni dei Soci. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei Soci, il recesso deve essere esercitato entro 180 (centottanta) giorni dal momento della conoscenza da parte del Socio del verificarsi della causa di recesso. L'Organo di Amministrazione è tenuto a comunicare ai

Soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. In ogni caso il Socio recedente è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti del Consorzio anteriormente alla data in cui il recesso è comunicato allo stesso.



3. Nella comunicazione di recesso deve essere contenuta l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e della causa che giustifica il recesso.

4. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede del Consorzio ed ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale alla medesima data con tutte le relative conseguenze.

5. Gli Enti pubblici di ricerca, gli Enti a controllo pubblico e le Università, qualora divengano Soci, potranno altresì recedere per direttive dei Ministeri vigilanti e per sopravvenute modificazioni delle condizioni riferibili anche a modificazioni statutarie o a sopravvenute disposizioni di legge.


6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, il Consorzio revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento del Consorzio ovvero se è posto nel nulla il fatto che ha legittimato l'esercizio del recesso.

7. La partecipazione per la quale è stato esercitato il diritto di recesso non può essere oggetto di atti di disposizione neppure parzialmente.

Articolo 10

(Esclusione del Socio)

1. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci, costituita con la maggioranza dei Soci restanti, all'unanimità dei Soci aventi diritto presenti, su proposta dell'Organo di Amministrazione, nei confronti del Socio, nei seguenti casi considerati per giusta causa ai sensi dell'articolo 2473-bis del Codice Civile:



- a) qualora lo stesso non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, della normativa interna ed in genere delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi della Società;
- b) qualora lo stesso compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Società;
- c) qualora lo stesso non adempia alle obbligazioni assunte nei confronti della Società, in particolare nella realizzazione e cofinanziamento di particolari attività e nel versamento dei contributi sottoscritti;
- d) qualora lo stesso sia dichiarato fallito o sia assoggettato ad una qualsivoglia procedura concorsuale, ovvero sia posto in liquidazione per cause diverse alla propria volontà.

2. Il Socio non ha diritto al voto nell'Assemblea dei Soci che delibera sulla sua esclusione.


3. La deliberazione di esclusione deve essere preceduta, in ogni caso, dalla contestazione al Socio, tramite PEC, degli addebiti elevati, con assegnazione di un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per le eventuali deduzioni a discarico, che dovranno essere consegnate in forma scritta all'Organo di Amministrazione nell'adunanza convocata per la deliberazione di esclusione. La deliberazione di esclusione deve essere notificata al Socio escluso, entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata assunta, ed è efficace a far data dalla notificazione. L'escluso conserva l'obbligo di adempiere a tutte le obbligazioni e gli oneri dallo stesso assunti nei confronti del Consorzio e/o di terzi anteriormente allo scioglimento del vincolo, nonché all'eventuale risarcimento del danno.

4. È fatta salva ogni ulteriore azione della Società nei confronti del Socio inadempiente.

Articolo 11

(Conseguenze del recesso o dell'esclusione di Soci)

1. In caso di recesso o di esclusione del Socio, le partecipazioni saranno allo stesso rimborsate con i criteri e le modalità indicate negli articoli 2473 e seguenti del Codice Civile. Considerate le finalità strategiche della società e l'assenza di scopo di lucro, la liquidazione della quota non potrà dare diritto a plusvalenze su quanto versato, né ad attribuzione di utili o riserve di utili.



Articolo 12

(Organi della Società)

1. Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

2. La revisione legale della Società può essere affidata a una società di revisione nominata ai sensi di legge. La società di revisione svolge le attività prescritte dalla legge.

Articolo 13

(Decisioni dei Soci – Assemblea dei Soci)

1. Tutte le decisioni dei Soci sono assunte con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, che rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. Possono intervenire in Assemblea i Soci che hanno diritto di voto e che risultano iscritti presso il Registro delle Imprese. Il Socio con diritto di intervento all'Assemblea dei Soci può farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società; la delega non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della Società, né può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

3. Ogni Socio esprime il voto in proporzione alla propria quota di capitale sociale.

4. L'Assemblea dei Soci può essere convocata anche fuori della sede purché nell'ambito del territorio nazionale.

5. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno 2 (due) volte l'anno dall'Amministratore Unico, ovvero dal Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente:

a) entro il mese precedente l'inizio dell'esercizio sociale per l'approvazione del piano annuale e

triennale di attività e del bilancio di previsione proposti dall'Organo di Amministrazione, che dovrà prevedere anche l'eventuale personale che si intenderà assumere;

b) entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale, e comunque, qualora particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto sociale lo richiedano, non oltre 180 (centottanta) giorni dopo la chiusura dell'esercizio.

6. L'Assemblea dei Soci può essere, altresì, convocata su iniziativa dell'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di tanti soci che rappresentino, da soli o congiuntamente, almeno un quinto del capitale.

7. L'Assemblea dei Soci è convocata in ogni caso dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso spedito ai Soci con PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione, e dovrà recare l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea dei Soci si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti i componenti in carica dell'Organo di Amministrazione e del Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. In caso di urgenza l'Assemblea dei Soci potrà essere convocata almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della data di convocazione.

8. L'Assemblea dei Soci è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi, l'Assemblea dei Soci è presieduta da persona designata dalla maggioranza dei soci intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario; svolge funzioni di segretario il Segretario dell'Organo di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, la persona, anche non socio, nominata dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei Soci intervenuti. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il



verbale dell'Assemblea dei Soci è redatto da un notaio.

9. Spetta al presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

10. Le riunioni dell'Assemblea dei Soci si possono tenere per audio o videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea dei Soci di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea e/o contestuale degli argomenti all'ordine del giorno;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di cui all'articolo 2479-bis, ultimo comma, del Codice Civile) i luoghi audio o video collegati – a cura della Società – nei quali gli intervenienti possono affluire o le altre modalità di collegamento.

Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea dei Soci si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente della riunione ed il segretario.

In caso di Assemblea dei Soci con intervenuti dislocati in più luoghi video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'Assemblea dei Soci può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

11. Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci deve essere redatto il verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, dovrà essere trascritto sull'apposito libro delle adunanze e delle




deliberazioni. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da notaio, sono accertati conformi con apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente e dal segretario.

12. L'Assemblea dei Soci è costituita e delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale.

13. L'Assemblea dei Soci delibera sulle materie riservate alla competenza dei Soci dalla legge e sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentino, da soli o congiuntamente, almeno 1/5 (un quinto) del capitale sociale sottopongono all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, nonché sulle materie seguenti:

- a. l'approvazione del bilancio d'esercizio, il piano annuale/triennale e il bilancio di previsione;
- b. la scelta se affidare la gestione del Consorzio ad un Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazione, nei termini di cui all'articolo 14 del presente Statuto;
- c. la nomina, la revoca e la determinazione degli eventuali compensi annui dell'Amministratore Unico o, fermo quanto previsto dagli articoli 14 e 16 in tema di diritti particolari dei Soci, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, quando scelto, e dei sindaci nonché la preventiva autorizzazione all'attribuzione di deleghe di gestione da parte del Consiglio di Amministrazione al Presidente;
- d. il conferimento dell'incarico della revisione legale dei conti del Consorzio e la determinazione dei relativi corrispettivi;
- e. l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1, e comunque nei limiti territoriali nazionali;
- f. la proroga della durata del Consorzio;
- g. l'eventuale contribuzione alle spese consortili da parte dei Soci secondo quanto previsto all'articolo 8;



- 
- h. lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio e la nomina del liquidatore o dei liquidatori;
 - i. l'ammissione dei nuovi soci, nonché l'ammontare delle quote di partecipazione al fondo consortile;
 - j. l'approvazione, su proposta dell'Organo di Amministrazione, dei piani di attività, annuali e triennali, nonché del bilancio di previsione;
 - k. le modifiche allo Statuto;
 - l. la sottoscrizione di mutui ed altri finanziamenti, esclusi gli anticipi e scoperti in conto corrente.

Articolo 14

(Organo di Amministrazione)

1. La gestione della Società è affidata ad un Amministratore Unico ovvero ad un Consiglio di Amministrazione che si compone di 3 (tre) membri, anche non Soci, a scelta dell'Assemblea dei Soci a norma dell'articolo 13 del presente Statuto, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. I componenti dell'Organo di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi. Essi scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. La composizione del Consiglio di Amministrazione, quando scelto, deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.
4. Qualora la gestione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, questo è composto da 3 (tre) membri che saranno così nominati:
 - a) il socio ENEA ha il diritto, ai sensi dell'articolo 2468, comma terzo, del Codice Civile, di nominare n. 2 (due) membri, fra cui uno con il ruolo di Presidente, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo 14;

b) il socio Eni ha il diritto, ai sensi dell'articolo 2468, comma terzo, del Codice Civile, di nominare n. 1 (un) membro;

5. I diritti particolari di nomina degli amministratori devono essere esercitati mediante comunicazione per iscritto alla Società ovvero con dichiarazione resa a verbale in Assemblea da parte del Socio avente diritto, da annotarsi tempestivamente, a cura degli amministratori e/o del Collegio Sindacale nel libro delle decisioni dei Soci, in caso contrario si considerano rinunciati rispetto alla specifica nomina e la nomina dell'amministratore rispetto al quale i diritti particolari non sono stati esercitati sarà rimessa alla libera competenza dell'Assemblea dei Soci che delibera secondo la maggioranza di cui all'articolo 13 del presente Statuto.

Contestualmente alla comunicazione e/o alla dichiarazione, il Socio deposita altresì: i) un curriculum vitae di ogni candidato, ii) la dichiarazione con la quale il medesimo accetta la propria candidatura e attesta, sotto propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza ai sensi dell'articolo 2382 del Codice Civile e di sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per la carica di Amministratore.

Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

6. Qualora un Socio titolare di diritti particolari intenda revocare uno o più degli amministratori di sua nomina, verrà tempestivamente convocata un'Assemblea dei Soci per deliberare in merito e gli altri Soci presteranno ogni più ampia collaborazione affinché si proceda al riguardo.

7. Se per qualsiasi causa viene a mancare uno o più degli amministratori in carica, il Socio che ha nominato l'amministratore cessato dalla carica ha diritto di nominare il suo sostituto, che rimarrà in carica per il tempo residuo e cesserà dalla carica insieme a coloro in carica all'atto della nomina.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e si provvederà a ricostituire l'intero Organo nelle modalità previste dal presente articolo.

La cessazione del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine ovvero per il caso di cui al



capoverso precedente ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo di Amministrazione è stato ricostituito.

8. Qualora la gestione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, questo è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta almeno 1 (uno) amministratore. La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione è inviato almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica, anche certificata; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità al Collegio Sindacale.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare ove siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. L'avviso di convocazione contiene l'eventuale indicazione dei luoghi collegati in videoconferenza nei quali gli intervenienti possono affluire.

9. Il Consiglio di Amministrazione si costituisce con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In deroga a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione delibera



in merito all'esercizio dei poteri di cui al successivo comma 14 del presente articolo 14 all'unanimità dei membri in carica.

10. Le decisioni dell'Organo di Amministrazione devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori e la documentazione relativa è conservata dalla Società.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da notaio, sono accertati conformi con apposita dichiarazione sottoscritta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario.


11. L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi e dell'oggetto sociale. Ad esso spetta di deliberare su tutti gli argomenti che non siano espressamente riservati alle competenze di altri organi, fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 13 del presente Statuto.

12. L'Organo di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci:

- a) entro il mese precedente l'inizio dell'esercizio, il bilancio preventivo e il piano delle attività annuale da realizzare nell'anno successivo nonché il piano triennale, accompagnati da un prospetto di previsione dei relativi costi e spese e da una relazione tecnico-scientifica sugli obiettivi da conseguire;
- b) ogni anno, entro le scadenze previste dal presente Statuto, il bilancio d'esercizio ed una relazione tecnico-scientifica dei risultati conseguiti;
- c) l'ammissione o l'esclusione dei Soci;
- d) eventuali modifiche al presente Statuto;
- e) la nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico.

13. I documenti relativi ai punti a) e b) devono essere accompagnati dalla relazione dell'Organo di Controllo e saranno trasmessi ai Soci in tempo utile per l'esame, prima dell'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

14. I seguenti poteri sono da esercitarsi dall'Organo di Amministrazione all'unanimità e non sono



delegabili:

- a) deliberare le convenzioni, i contratti ed in generale tutti gli atti che comportano spese per la Società eccedenti quelle previste nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei soci o che, nei limiti del bilancio preventivo, richiedano uno spostamento di risorse tra diverse destinazioni di spesa quando riguardano attività individuate come critiche nel Piano Annuale;
- b) deliberare in materia di prestazioni da fornire ai Soci e/o ai terzi, determinandone le modalità, nel caso in cui queste richiedano la variazione di risorse disponibili impegnate in attività critiche in corso o pianificate nel Piano Annuale o il ricorso a risorse che non sono nella disponibilità della Società;
- c) deliberare in merito alla struttura organizzativa della Società, alle strutture di gestione del progetto DTT, nominandone i relativi responsabili;
- d) deliberare l'eventuale assunzione di personale nei limiti di cui al successivo articolo 20 ed in coerenza con quanto stabilito nei documenti di programmazione di cui all'articolo 13, comma 5;
- e) stabilire il trattamento economico del personale della Società e dei collaboratori esterni.

15. Qualora la gestione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, questo all'unanimità può delegare parte dei suoi poteri al Presidente, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea, e/o a uno dei suoi componenti, così come definiti nello Statuto, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei suoi componenti, escluso il destinatario della delega, può sempre avocare a sé i poteri delegati.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire deleghe per singoli atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì o in alternativa nominare, all'unanimità, un Direttore Generale definendo il contenuto e i limiti dei relativi poteri, nonché le relative modalità di esercizio. Rientra nei poteri dell'amministratore con deleghe, nei limiti delle competenze ad esso attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti a




dipendenti della Società ed anche a terzi.


Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni 3 (tre) mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Sulla base delle informazioni ricevute, il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e valuta, sulla base della relazione dell'organo delegato, il generale andamento della gestione.

Articolo 15

(Presidente e Segretario)

1. Qualora la gestione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, questo nomina fra i suoi componenti il Presidente, qualora non vi abbia provveduto il socio ENEA ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì un Segretario, anche non amministratore e non Socio.
2. Il Presidente ha la rappresentanza della Società, rappresenta la stessa a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di rilasciare mandati a procuratori e avvocati.
3. Oltre a quanto stabilito dal presente Statuto, il Presidente:
 - a) vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno;
 - c) presenta all'Assemblea dei Soci il piano annuale e triennale delle attività ed il Bilancio preventivo e d'esercizio;
 - d) sovrintende alla corretta esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione;



- 
- e) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori;
 - f) esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea;
 - g) può adottare i provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

4. In caso di assenza, inerzia o impedimento del Presidente le sue funzioni, responsabilità e poteri, ad eccezione di quelli delegati dal Consiglio di Amministrazione, sono svolte dall'amministratore in carica più anziano di età.

Articolo 16

(Collegio Sindacale)

1. L'Assemblea dei Soci nomina un Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2477 e dell'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile che esercita anche la revisione legale dei conti, salvi i casi in cui sia obbligatoria la nomina di revisore legale o di una società di revisione legale ovvero salvi ancora i casi in cui l'Assemblea dei Soci decida di affidare la revisione legale ad una società di revisione ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del presente Statuto. La composizione del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

2. Il Collegio Sindacale dura in carica per 3 (tre) esercizi ed il suo mandato scade alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci sono rieleggibili.

3. Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti che saranno così nominati:

a) il socio ENEA ha il diritto, ai sensi dell'articolo 2468, comma terzo, del Codice Civile. e tenuto conto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo 16, di nominare 2 (due) membri effettivi

ed 1 (un) membro supplente;

b) il socio Eni ha il diritto, ai sensi dell'articolo 2468, comma terzo, del Codice Civile, di nominare 1 (un) membro effettivo, che avrà il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale, e 1 (un) membro supplente.

I diritti particolari di nomina dei sindaci devono essere esercitati mediante comunicazione per iscritto alla Società ovvero con dichiarazione resa a verbale in Assemblea dei Soci da parte del Socio avente diritto, da annotarsi tempestivamente a cura degli amministratori e/o del Collegio Sindacale, nel libro delle decisioni dei Soci, in caso contrario si considerano rinunciati rispetto alla specifica nomina e la nomina del Sindaco rispetto al quale i diritti particolari non sono stati esercitati sarà rimessa alla libera competenza dell'Assemblea dei Soci che delibera secondo le maggioranze di cui all'articolo 13 del presente Statuto.

Contestualmente alla comunicazione e/o alla dichiarazione, il Socio deposita altresì: i) un curriculum vitae di ogni candidato, ii) la dichiarazione con la quale il medesimo accetta la propria candidatura e attesta, sotto propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per la carica di Sindaco.

I Sindaci nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Almeno un membro effettivo e un membro supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Tuttavia, qualora la revisione legale sia esercitata dal Collegio Sindacale, esso dovrà essere costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo nominato dal Socio Eni; in caso di sostituzione del Presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente anch'egli nominato dal Socio Eni.

In caso di sostituzione di uno dei sindaci nominati da uno dei Soci titolari di diritti particolari,



subentra il sindaco supplente designato dallo stesso Socio che aveva nominato il sindaco sostituto, fermo il rispetto di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo 16.

5. Il Collegio Sindacale partecipa alle decisioni dell'Amministratore Unico ovvero alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, nonché alle Assemblee dei Soci; le relative convocazioni vanno effettuate con le stesse modalità di cui all'articolo 14 del presente Statuto.

6. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni anche in video o audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

7. L'Assemblea dei Soci provvede, all'atto della nomina, alla determinazione della retribuzione spettante ai sindaci e a quanto altro a termini di legge.

Articolo 17

(Comitato Tecnico scientifico)


1. L'Assemblea può istituire un Comitato Tecnico Scientifico, un organo consultivo che non costituisce organo societario costituito da un numero massimo di 8 (otto) membri, designati dai Soci fondatori in proporzione alla propria partecipazione, di comprovata competenza tecnico-scientifica ed esperienza di gestione e coordinamento di progetti ed attività di ricerca nella fusione, di cui uno con funzioni di coordinatore.

2. I membri durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere rinnovati.

3. Il Comitato Tecnico Scientifico, ove istituito, contribuisce alla definizione del programma scientifico della Società da proporre all'Organo di Amministrazione.

4. Il Comitato Tecnico Scientifico ha, inoltre, il compito di analizzare, fornire pareri non vincolanti e contribuire alla individuazione delle linee scientifiche di indirizzo della Società da proporre all'Organo di Amministrazione, in particolare riguardo:

- al Piano strategico triennale di attività;





- al Piano annuale di attività.

5. Il Comitato Tecnico Scientifico inoltre:

- verifica, con cadenza almeno semestrale lo stato di attuazione dei progetti annotando prescrizioni ed azioni di miglioramento, redigendo contestualmente un rapporto intermedio sull'attività svolta da trasmettere all'Organo di Amministrazione;

- elabora una relazione annuale sull'attività svolta, da sottoporre per approvazione all'Organo di Amministrazione e da allegare, nella sua forma definitiva, alla relazione annuale all'Assemblea.

6. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno e ogni qualvolta sia necessario su convocazione del proprio coordinatore, secondo le modalità già definite all'articolo 14 del presente Statuto.

7. Ai componenti del Comitato non spettano compensi o emolumenti di qualsiasi tipo, ad esclusione dei rimborsi delle spese di viaggio, vitto, alloggio sostenute in ragione del loro incarico.

Articolo 18

(Rimborso spese e compensi dei componenti degli organi sociali)

1. Sono a carico della Società i rimborsi delle spese di viaggio, vitto, alloggio sostenute in ragione del loro ufficio dai componenti degli Organi sociali.

2. Agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 19

(Esercizio sociale)

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 20

(Diritti di proprietà industriale)



1. I risultati delle attività di ricerca svolte dalla Società sono di proprietà dei Soci in ragione della loro quota di partecipazione, salvo che non si tratti di risultati conseguenti a ricerche commissionate da soggetti terzi; in tal caso la proprietà dei risultati sarà regolata nel contratto tra la Società e il terzo.

2. Il Socio che commissiona una ricerca alla Società e ne sostiene gli oneri è considerato alla stregua di un soggetto terzo anche ai fini della regolamentazione della proprietà dei risultati.

3. Salvi diversi accordi, i Soci e le loro società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile hanno il diritto di utilizzo dei risultati per finalità di ricerca e/o per lo svolgimento delle proprie, interne, attività aziendali. Per tali finalità, ciascuna parte concede all'altra parte una licenza gratuita, non esclusiva, irrevocabile, senza limiti di territorio, della propria quota di titolarità di tali risultati.

4. Il diritto di utilizzo dei risultati per finalità diverse da quelle di ricerca e/o per lo svolgimento delle proprie, interne, attività aziendali e il diritto di commercializzazione di detti risultati saranno regolati in appositi, separati, contratti tra i Soci.

5. In caso di recesso ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto, il Socio recedente manterrà la titolarità dei diritti di proprietà industriale acquisiti in ragione della propria quota di partecipazione per le sole finalità di ricerca e/o per lo svolgimento delle proprie, interne, attività aziendali.

Articolo 21

(Obblighi di riservatezza)

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti interessate, a tutela della brevettabilità dei risultati della ricerca condotta dalla Società, quest'ultima e i singoli Soci si impegnano a mantenere la massima riservatezza in ordine a tali risultati.

2. I Soci possono svolgere autonomamente tutte le attività relative all'oggetto della Società di cui all'articolo 4 del presente Statuto, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e dei diritti di proprietà

stabiliti dalle leggi in materia e dagli impegni tra loro e verso terzi derivanti da eventuali contratti di finanziamento di fonte nazionale ed europea.

3. La Società e i Soci hanno l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni qualificate espressamente e per iscritto come riservate, riguardanti l'attività di ricerca svolta nell'ambito dei progetti di ricerca, potendo eventualmente, in accordo tra loro o con il terzo che ha commissionato e pagato l'attività, curare la divulgazione di detti dati, notizie ed informazioni, in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso di recesso dalla Società.

4. La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di Socio non determina il venir meno in capo al soggetto degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, se non dopo che siano trascorsi [5 (cinque)] anni dall'evento che ha determinato la perdita della predetta qualità e sempre che le informazioni qualificate come riservate non siano divenute pubbliche per cause non imputabili ai Soci o ai soggetti che non posseggano più detta qualità.

Articolo 22

(Cause di scioglimento)

1. Lo scioglimento e la liquidazione della Società hanno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

Articolo 23


(Liquidazione della Società)

1. In caso di scioglimento della Società l'Assemblea dei Soci nomina uno o più Liquidatori. Soddisfatti i creditori, i Liquidatori provvederanno a ripartire il residuo patrimonio tra i Soci in proporzione ai rispettivi apporti al capitale sociale ed in relazione all'entità delle quote di partecipazione dei Soci stessi.

2. Le quote del patrimonio ripartite all'atto dello scioglimento della Società diverranno esigibili da ciascun Socio solo dopo che risulteranno definitivamente regolati tutti i propri rapporti di debito verso la Società e verso gli organismi pubblici nazionali e sovranazionali finanziatori.



3. In ogni caso non potrà essere posto a carico di alcun Socio alcun onere di assorbimento dell'eventuale personale dipendente della Società.



Articolo 24

(Controversie)

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale composto di 3 (tre) membri, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società. Gli arbitri così nominati designeranno chi tra loro debba rivestire la funzione di Presidente del Collegio arbitrale.

2. Il Collegio arbitrale dovrà decidere, secondo diritto, con termine prorogabile, entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina.

3. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio arbitrale.

4. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci come pure quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Articolo 25

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Firmato: ROMANELLI Francesco

ANGELO NIGRO NOTAIO



ANGELO NIGRO NOTAIO

Viale Vittorio Veneto n° 20/E
00035 Olevano Romano

Ufficio secondario
Viale Liegi n. 2
00198 Roma

email: studio@notaiomigro.it

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 art.22 - Legge 16 febbraio 1913 n.89 art. 68-ter)

Certifico io sottoscritto, Avv. Angelo Nigro, Notaio in Olevano Romano, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale che la presente copia, redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale su supporto cartaceo conservato fra i miei atti a raccolta, sottoscritto e firmato da me Notaio a norma di legge.

Olevano Romano, 20 febbraio 2023